



Comune di Nola capofila



Ufficio di Piano

ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE PER SERVIZI ED INTERVENTI A VALERE SUL SUB INVESTIMENTO LINEA DI ATTIVITA' 1.1.4 "INTERVENTI PER RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DI MECCANISMI DI CONDIVISIONE E SUPERVISIONE PER GLI ASSISTENTI SOCIALI PREVISTA DAL PNRR", MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 PER 36 MESI

PARTE I – ASPETTI GENERALI

Articolo 1 – Le linee strategiche della governance territoriale

Articolo 2 - Il modello della co - progettazione

Articolo 3 – Riferimenti normativi

Articolo 4 – Referente

PARTE II – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELLA CO-PROGETTAZIONE

Articolo 5 – Oggetto e modalità della co -progettazione

PARTE III – Aspetti generali e relativi al personale

Articolo 6 – Il personale

Articolo 7 – Variazione e reintegri del personale

PARTE IV - Esecuzione

Articolo 8 - Servizi offerti

Articolo 9 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

PARTE V- Verifiche di conformità, penali, risoluzione del contratto

Articolo 10 – Verifiche di conformità

Articolo 11 – Rilevazione del grado di soddisfazione

Articolo 12 – Rendicontazione, dati e relazioni

Articolo 13 – Penali

Articolo 14 – Modalità e procedura di applicazione delle penali

Articolo 15 – Risoluzione del contratto

Articolo 16 – Controversie e Foro competente

PARTE VI – Norme finali

Articolo 17– Informativa per il trattamento dei dati personali nella procedura di acquisizione del servizio

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali inerenti i beneficiari del servizio

Articolo 19 – Attività di monitoraggio

PARTE I - ASPETTI GENERALI

Articolo 1 – Le linee strategiche della governance territoriale

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali”:

- all’art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
- all’art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

Lo strumento della co-progettazione ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” è in linea con la Programmazione Zonale dell’Ambito.

Nell’ambito dei processi volti a migliorare le capacità dei diversi interlocutori territoriali a promuovere nuovi percorsi di welfare, costruire un modello di Co-Progettazione ai sensi dell’art.55 del Codice del Terzo Settore 3 agosto 2017, a partire da esperienze e/o progetti già esistenti sul territorio dell’Ambito.

In questo contesto:

- viene ampliata la capacità progettuale da parte del Terzo Settore. Il servizio Pubblico passa dalla richiesta di prestazioni a quella di idee progettuali realmente innovative che sappiano porsi in termini di complementarità e sviluppo di risorse della comunità;
- viene richiesta al Terzo Settore la corresponsabilità e la compartecipazione al risultato in termini di risorse umane, di volontariato, di strutture e progetti ma, soprattutto, di obiettivi da raggiungere, consentendo di arricchire l’offerta con nuove opportunità per i destinatari degli interventi;
- la convenzione che regola l’intesa tra le parti è co-costruita.

Ciò premesso, la pianificazione territoriale “ipotizza di estendere questa nuova modalità di affidamento, sviluppando un nuovo modo di scambio e collaborazione tra il Servizio Pubblico e il mondo della cooperazione, dell’associazionismo e del volontariato.

Articolo 2 – Il modello della co-progettazione

La scelta di avvalersi di una modalità di affidamento pubblico dei servizi di orientamento, informazione, accompagnamento ai servizi, consulenza legale e del lavoro, attraverso il modello della co-progettazione pubblico-privato sociale, risponde all’esigenza di sperimentare un nuovo impianto che esalti la funzione programmatoria e di coordinamento del Comune per costruire un sistema capace di valorizzare le risorse della comunità locale (umane, economiche, progettuali ed esperienziali) e mettere a profitto le risorse pubbliche, potenziando una sinergia pubblico-privato sociale.

La modalità di affidamento attraverso il modello della co-progettazione risponde all’esigenza di avviare un nuovo modello di lavoro capace di:

- sperimentare un processo di valutazione complessivo dei bisogni attraverso l’utilizzo di strumenti più efficaci;
- sperimentare modalità di presa in carico e di organizzazione personalizzata degli interventi;
- sperimentare forme e modalità che permettano una razionalizzazione dell’offerta di prestazioni e servizi, al fine di ottenere la massima rispondenza degli stessi alle progettualità elaborate, e nel mantenere e/o recuperare adeguati livelli di vita delle persone accolte;
- sperimentare modalità di inclusione sociale anche con il coinvolgimento del mondo produttivo, del Terzo Settore e della Comunità locale.

Articolo 3 - Riferimenti normativi

I servizi e interventi oggetto della presente istruttoria pubblica di co-progettazione rientrano nel quadro normativo statale e regionale che regola il settore:

- il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328) che prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- l’art. 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in applicazione dell’art. 43, L. 449/1997 che

- prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali” che prevede che:
 - la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - la co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;
 - l’art. 55 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” che prevede che le amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, “assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”. Al comma 3 si chiarisce che “la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”;
 - la sentenza della Corte costituzionale n.131 del 26 giugno 2020 che ha affermato importanti principi di diritto sul ruolo del Terzo Settore sulla particolare relazione con gli enti pubblici, introducendo il concetto di “amministrazione condivisa”;
 - il Testo del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» chiarisce ulteriormente il rapporto tra il codice dei contratti pubblici e il codice del terzo settore in materia di affidamento di servizi agli enti del Terzo settore (ETS), attraverso le modifiche di cui all’art.8 comma 5 con i sub. 0a), a-quater) e c-bis).
 - Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 2021 che detta le linee di indirizzo in materia di rapporti tra pubbliche amministrazioni e enti di Terzo Settore.

Articolo 4 - Ente Referente

Il Comune di Nola , capofila dell'Ambito N23 è l'Ente referente per lo svolgimento della suddetta istruttoria pubblica di co-progettazione e si assume la responsabilità dello svolgimento della medesima in tutte le fasi procedurali.

Responsabile del procedimento : Dott.ssa Roberta Tudisco

Riferimenti telefonici: 081/18182297

Indirizzo di posta elettronica: roberta.tudisco@ambitosocialen23.it

Ulteriori informazioni: Ufficio di Piano - Piazza Duomo, 1

Parte II – Oggetto, durata e importo della co-progettazione

Articolo 5 – Oggetto e modalità della co-progettazione

La co-progettazione rappresenta una forma di collaborazione tra Comune e soggetti del Terzo Settore volta alla realizzazione di azioni per rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e in particolare a prevenire il fenomeno del burn out.

Sono oggetto della co-progettazione i Servizi di formazione/ supervisione integrati nella rete del servizio sociale dell'Ambito N23, Ambito N22 e Ambito N26 per la realizzazione di interventi finalizzati a rafforzare l'identità professionale individuale, elaborare i vissuti emotivi degli assistenti sociali e in generale degli operatori sociali, ristrutturare gli strumenti relazionali e comunicativi, ridimensionare la tendenza al fare e alla concretezza dei bisogni, sostenendo l'acquisizione o il consolidamento delle competenze, anche di programmazione, della professione, dare spazio, attraverso l'esperienza di gruppo, alla riflessione condivisa, valorizzare, attraverso la possibilità di raccontarsi, delle strategie adottate, delle buone pratiche messe in atto, delle capacità di problem solving utilizzate.

Parte III – Aspetti generali e relativi al personale

Articolo 6 – Il Personale

Le prestazioni saranno svolte dall'ETS individuato attraverso operatori adeguatamente preparati e formati garantendo piena esecuzione delle finalità del servizio e completa realizzazione degli interventi.

Nello specifico le professionalità coinvolte per lo svolgimento del compito complesso che gli è affidato, è necessario che il supervisore possieda alcune caratteristiche fondamentali in relazione anche al gruppo dei cd. Supervisionati (Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali, 2.7.2, Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023)

In generale:

- Il supervisore deve essere appartenente alla stessa professione del gruppo di supervisionati in modo da favorire il rafforzamento dell'identità professionale degli operatori in percorsi di riflessione sull'azione professionale;
- Deve aver seguito percorsi formativi per diventare formatore e supervisore;
- Il supervisore deve possedere una capacità pedagogica e una attitudine formativa;
- Il supervisore deve aver approfondito i fondamenti teorici, metodologici ed etico deontologici della professione e, in generale, del servizio sociale;
- Il supervisore stesso ha l'obbligo di percorsi specifici di formazione e supervisione;
- il supervisore può essere esterno all'organizzazione.

L'ETS inoltre deve:

- assicurare il coordinamento degli interventi assicurandone la continuità in tutto l'arco temporale previsto.

Articolo 7 - Variazione e reintegri del personale

L'organico impiegato per l'espletamento degli interventi e dei servizi, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato nella proposta progettuale, fatte salve le eventuali integrazioni o riduzioni in relazione all'andamento del servizio.

I nominativi di detto personale devono comunque essere comunicati al committente prima della messa in servizio.

Parte IV – Esecuzione

Articolo 8 – Servizi richiesti e organizzazione

Il servizio verrà inteso come un insieme strutturato di percorsi, articolati nelle seguenti attività:

- 1. Supervisione di gruppo mono professionale degli Assistenti Sociali;**
- 2. Supervisione individuale mono professionale degli Assistenti Sociali;**
- 3. Supervisione organizzata di équipe multiprofessionale.**

La supervisione dovrà essere effettuata a beneficio dei professionisti dell'Ambito N23, Ambito N22 e Ambito N26.

Per una più analitica definizione dei contenuti del presente servizio, si richiama la scheda LEPS 2.7.2 del Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 "Supervisione del personale dei servizi sociali", che individua l'attivazione di percorsi di supervisione per gli operatori sociali quale Livello Essenziale di Assistenza Sociale delle Prestazioni Sociali.

Articolo 9 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ambito N23 versa il corrispettivo all'ETS entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o nota di debito.

La cadenza della fatturazione è demandata alla prassi da concordare fra le parti secondo canoni di adeguatezza e di proporzionalità con le attività eseguite dall'ETS. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'ente attuatore sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. L'ente attuatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'ente attuatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00 (art. 6, comma 4 della legge 136/2010). L'ente attuatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010 e ss. mm. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Parte V - Verifiche di conformità, penali, risoluzione del contratto

Articolo 10 - Verifiche di conformità

L'Ambito N23 si riserva la possibilità di effettuare verifiche di conformità dell'esecuzione della co-progettazione e della convenzione a tutte le prescrizioni dettate dall'Avviso bando e dal Capitolato Tecnico, con le modalità che riterrà più opportune.

Articolo 11 – Rilevazione del grado di soddisfazione

La rilevazione del grado di soddisfazione ha lo scopo di:

- definire nuove modalità di erogazione degli interventi di miglioramento di quelle esistenti, dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze dell'utenza;
- favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle persone fruitrici nelle fasi di fruizione e valutazione del servizio;

A tale riguardo, l'ETS individuato dovrà:

- redigere relazione degli esiti, condividendola con gli operatori;
- inviare la relazione all'Ambito N23-Comune di Nola capofila.

Articolo 12 – Rendicontazioni, dati e relazioni

L'ETS individuato è tenuto a produrre tutta la documentazione utile alle rendicontazioni da inviare all'Ambito N23-Comune di Nola capofila così come di seguito indicato:

- la rendicontazione trimestrale degli interventi svolti, con indicato almeno: tipologia degli interventi, attività e beneficiari;
- rendiconto economico trimestrale (compatibile con il piano economico e l'apporto di risorse presentato in sede di co-progettazione) comprensivo di :
 - dichiarazione spese di gestione con relative fatture allegate e relazione economica illustrativa;
- elenco del personale impiegato con indicazione delle ore lavorative prestate e degli importi percepiti;
- una sintesi annuale relativa a:
 - tabelle di sintesi relativi agli interventi svolti con indicato almeno: tipologia di intervento, attività e beneficiari;
 - una valutazione complessiva delle attività, con l'evidenza di aspetti critici e di eventuali proposte migliorative.

Articolo 13 - Penali

L'Ambito N23, in quanto committente si riserva di applicare all'ETS penali in seguito al rilevamento di:

- inadempienze alle prescrizioni del Bando e dei suoi allegati;
- reclami documentati.

In particolare, per i requisiti del presente capitolato, l'Ambito N23 si riserva di applicare le seguenti penali:

1 Mancata o non corretta esecuzione del servizio Fino a massimo € 1.000,00

2 Impiego di personale professionalmente non qualificato e/o per il quale sussistano cause di esclusione dal servizio in base alla normativa vigente: Fino a massimo € 500,00

3 Comportamenti del personale non in linea con i principi di cui alle norme del presente disciplinare: Fino a massimo € 500,00

4 Mancato invio all'Ambito N23 della documentazione richiesta: fino a massimo € 1.000,00

5 Mancato rispetto dell'obbligo informativo nei confronti dell'Ambito N23: Fino a massimo € 500,00

Articolo 14 - Modalità e procedura per l'applicazione delle penali

L'avvio del procedimento da parte dell'Ambito N23 in qualità di committente per l'applicazione di una o più penalità è comunicato all'ETS tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

L'ETS entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie osservazioni o essere ascoltata dall'Ambito N23 il quale, entro i seguenti 10 giorni lavorativi, controdeduce e assume la propria decisione a chiusura del procedimento.

L'applicazione della penale può avvenire anche mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento.

L'Ambito N23 può altresì procedere alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi, nei confronti dell'ETS, con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti, oltre alla eventuale risoluzione del contratto.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

L'inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato da parte dell'ETS, potrà comportare risoluzione del contratto.

Oltre a quanto genericamente previsto dal Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto (ex art. 1456 Cod. civ.) del contratto le seguenti ipotesi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente disciplinare;
- affidamento in subappalto, totale o parziale, del servizio;
- fallimento dell'ETS, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, oppure il verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo all'ETS dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera via PEC o raccomandata A/R.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ambito N23, compresi gli oneri di procedura e contrattuali per l'affidamento al secondo concorrente in graduatoria o per l'indizione di una nuova selezione.

Quanto innanzi non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'ETS, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Articolo 16 – Controversie e Foro competente

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della convenzione tra i Committenti e la/e Organizzazione/i affidataria/e saranno demandate al Foro competente di Napoli.

Per la definizione di ogni eventuale controversia è esclusa la competenza arbitrale.

SEZIONE VI – Norme finali

Articolo 17 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti.

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali inerenti i beneficiari del servizio

L'ETS è individuato quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR 679/2016 dei dati personali e/o sensibili inerenti i beneficiari di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione dei servizi.

Ai fini degli adempimenti di cui al GDPR 679/2016, si precisa che l'ETS individuate, in relazione ai servizi, tratterà dati personali e sensibili dei beneficiari.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, entro 5 giorni dall'avvio del servizio, indicare all'Ambito N23 il nominativo della persona che curerà gli adempimenti di cui al presente articolo ed in particolare si impegna a:

- trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- trattare i dati conformemente alle istruzioni del Titolare del trattamento.
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

Articolo 19 – Attività di monitoraggio

L'Ambito N23 potrà in essere attività di monitoraggio delle attività previste nella co – progettazione, relazionando ai referenti istituzionali dell'Ufficio di Piano.